

Intervento del Gruppo Consiliare “Per il futuro di Itala” sugli argomenti all’ordine del giorno nella seduta consiliare del 30 settembre 2008.

Sulle proposte di recesso del comune di Itala dai consorzi costituiti tra diversi comuni della riviera ionica questo gruppo consiliare espone quanto segue:

Da diversi anni l’Assessorato della famiglia e delle autonomie locali ha sollecitato la formazione di associazioni o di consorzi tra i comuni per la svolgimento di servizi in forma associata, incentivandola con l’erogazione di contributi.

Il comune di Itala ha aderito a partire dall’anno 2004 a diverse associazioni e consorzi con i comuni della riviera ionica, ponendo in essere una sinergia di azioni e di servizi che, oltre al risparmio di costi, ha avviato una validissima collaborazione programmatica tra i vari comuni.

In particolare Itala si è fatta promotrice di otto consorzi con diversi comuni, in funzione delle identità di problematiche o di risorse territoriali o di personale. Di sette consorzi è comune capo fila, mentre dell’ottavo, quello del depuratore condiviso con Scaletta Zanclea, pur essendo stato promotore il comune di Itala, la qualifica di capo fila è stata assegnata consensualmente al Comune di Scaletta, sede territoriale del depuratore. Inoltre ha aderito a consorzi e associazioni promossi da altri comuni.

Per incentivare lo svolgimento consorziato dei servizi, l’Assessorato ha previsto l’erogazione di contributi di cui annualmente hanno beneficiato i vari comuni, compreso Itala. Gli ultimi sono stati concessi sulle istanze 2006 e le somme sono state erogate nel 2007, dopo la rendicontazione dei precedenti contributi. L’importo totale dei sette contributi dei consorzi 2006 supera i 500.000,00 euro.

Tali somme non sono state impegnate se non in minima parte per le attività consorziate (forse non più di 30.000,00 euro) per il sopraggiungere della campagna elettorale.

Senonché a quanto sembra, questa nuova amministrazione, uscita vittoriosa dalle elezioni, ha omesso di gestire i servizi previsti dai vari consorzi, restando depositaria inerte delle somme erogate dalla regione.

In più non ha ottenuto il finanziamento di alcuna delle istanze 2007.

Per l’anno 2008 invece ha presentato solo un’istanza per il consorzio relativo al depuratore, che peraltro esisteva già (e, al più, bisognava integrare con gli ulteriori servizi proposti), e, sempre con il comune di Scaletta ha costituito un’associazione per servizi sociali, asilo nido, ecc.

Il mancato finanziamento per l’anno 2007 deve attribuirsi esclusivamente all’inerzia dell’amministrazione.

Per l’anno 2008 le finanziaria statale, con il comma 28 dell’art. 2, ha sancito il divieto per i comuni di partecipare a più di uno strumento associativo (unione, consorzio, convenzione) pena la nullità degli atti compiuti. Ovviamente la norma è una norma finanziaria, letta nel senso che ciascun comune non può partecipare a più di un consorzio o convenzione **finanziata (e finanziata con le medesime risorse)**, non può certo recare un divieto all’associazionismo tra comuni, che sarebbe in contrasto con gli stessi presupposti e finalità dichiarati di incentivare l’esercizio associato di servizi. Peraltro c’è da chiarire ancora se si applica, in una sorta di retroattività (ma non dichiarata), anche ai consorzi già costituiti o solo a quelli costituiti o da costituire

dopo l'emanazione della norma. Con ciò comportando un ulteriore adempimento che per l'eccezionalità e rilevanza non può essere introdotto implicitamente, quale è quello dello scioglimento.

Lo Stato, con la norma richiamata, ha annunciato che per ciascun comune avrebbe finanziato solo un consorzio, una unione ed una convenzione e, per evitare violazioni, ha sancito la nullità degli atti compiuti dall'istituto nel quale fosse presente un comune associato in altri identici istituti finanziati dalle medesime risorse.

Vi è da rilevare, ancora, che il decreto assessoriale del 30.7.2008 con l'art 5 esclude il finanziamento solo delle forme associative **“costituite tra gli stessi enti locali”**, da interpretare coordinandola con il richiamo al comma 28 dell'art. 2 della finanziaria statale che sancisce un divieto generico senza precisarne il contenuto e con la dichiarazione, prevista nel corpo della domanda, **“che i comuni associati aderiscono ad un'unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli artt. 31 e 32 del decreto legislativo n. 267/2000, con l'osservanza della disposizione prevista dall'art. 2, comma 28, della legge n. 244/2007 e successive modifiche ed integrazioni”**.

Non vi è dubbio che la norma, e la dichiarazione, debba essere intesa nel senso sopra detto, di un'unica forma associativa **“finanziata dalla medesima risorsa economica”**, poiché, in caso contrario, l'aver presentato l'istanza entro il termine dell'8 agosto con questa dichiarazione, mentre era ancora in essere la partecipazione a tutti i consorzi e convenzioni costituiti negli anni precedenti, sarebbe una falsa dichiarazione.

L'istanza di finanziamento è un semplice atto amministrativo di giunta, che non necessita di passare dal Consiglio in quanto i consorzi erano già costituiti. L'aver omesso di presentare le istanze di finanziamento, giustificandosi con la **“voce”** (non verificata, anzi contraddetta, come detto sopra, dal decreto assessoriale che prevede solo il divieto di finanziamento per più di un consorzio tra gli stessi comuni) che sarebbero stati finanziati solo un consorzio ed un'associazione per comune, è fonte di grave danno e di responsabilità del comune capo fila nei confronti degli altri comuni consorziati.

Considerato che ove definitivamente prevalere la interpretazione più restrittiva l'unica conseguenza sarebbe la nullità degli atti compiuti, sarebbe stato opportuno, in attesa di un chiarimento definitivo, soprassedere dal compimento di atti, ma non recedere da strumenti comunque riconosciuti utili.

Il mantenimento dei consorzi già esistenti e finanziati negli anni scorsi è un atto dovuto, in quanto i finanziamenti degli anni precedenti erano stati concessi con la condizione che la durata sarebbe stata di almeno sei anni (come peraltro quello costituito quest'anno con Scaletta).

E proprio questa clausola costituisce un primo allarme per il comune, in quanto l'importo del finanziamento concesso negli esercizi precedenti è stato quantificato anche in funzione della durata di oltre cinque anni. Nulla vieta alla regione di richiedere la restituzione della quota di contributo erogata in funzione di un parametro che il recesso del comune fa venir meno.

Altro problema che dovrebbe essere meglio valutato è l'adozione del recesso unilaterale dai consorzi. Se per i consorzi nei quali il comune è semplice socio, probabilmente gli altri comuni dovranno riceverne idonea notifica e assumere le delibere di presa d'atto, per quelli in cui Itala è capo fila, riteniamo che il recesso non sia consentito, ma che l'unica via sia quella dello scioglimento concordato con gli altri comuni soci.

E anche questa iniziativa non supera il rischio di restituzione di parte del finanziamento.

In definitiva, considerato che allo stato degli atti qualunque adempimento a termini scaduti non servirebbe a sanare gli atti già compiuti e che finchè non vengano concessi o erogati contributi non vi saranno danni per nessuno, noi siamo del parere di soprassedere dal recesso, aspettando i chiarimenti e le rettifiche che dovranno necessariamente essere effettuati o richiedendoli noi stessi e non perdere l'occasione rappresentata da forma associative tenuto conto dell'art 76 della legge regionale 2/2002 nella quale espressamente si dichiara la finalità della "promozione e/o gestione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione tra enti locali". Un'applicazione rigida e restrittiva di un tale divieto porterebbe i comuni ad escludere ogni forma di associazionismo, finendo per avere gli effetti contrari a quelli dichiarati dalla legge di voler favorire l'associazionismo per l'esercizio dei propri fini, fino all'aberrante impedimento a partecipare anche ad iniziative di altri organismi. Ci riferiamo al consorzio per il limone interdonato, nel quale vi sono anche soci privati.

La decisione di recedere è stata concordata con gli altri comuni? È stata loro comunicata? Nei consorzi nei quali il comune di Itala non è capo fila sappiamo se il comune capo fila ha presentato istanza di finanziamento? Senza queste informazioni la proposta che ci si chiede di approvare è lacunosa e fonte di potenziali responsabilità che l'amministrazione chiede di trasferire sul consiglio.

Ma, per concludere, non comprendiamo perché anziché lavorare per migliorare i servizi gestendoli insieme con gli altri comuni limitrofi, e per comuni limitrofi non intendiamo solo Scaletta, bensì la riviera ionica, risparmiando sui costi, ci si isola abbandonando ogni collaborazione.

E' evidente a chiunque che per i servizi consorziati i costi vengono ripartiti.

E' evidente che, anche se non finanziati, i consorzi possono portare solo benefici, ma nessun aggravio di costi.

Gli statuti non prevedono neppure il gettone di presenza per i componenti l'assemblea.

O forse è proprio per questo che recediamo, cogliendo l'occasione di una superficiale, temporanea ed incompleta interpretazione di una norma?